

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'INCECCO, FEDI, CAPONE, MONGIELLO, D'OTTAVIO, PATRIARCA, TIDEI, GADDA, CARLONI, ZARDINI, GRASSI, RUBINATO, ANTEZZA, VENITTELLI, ZOGGIA, GRIBAUDO, PAOLA BOLDRINI, DI SALVO, SGAMBATO, MORANI, LUCIANO AGOSTINI, ROMANINI, FITZGERALD NISSOLI, MASSA, TARTAGLIONE, PIAZZONI, CAPUA, GALPERTI, DONATI, CIRACÌ, CHAOUKI, FUCCI, VARGIU, BECATTINI, TERROSI, TANCREDI, NESI, PICCIONE, IORI, BATTAGLIA, BURTONE, CAROCCI, COPPOLA, CUOMO, RICCARDO GALLO, IACONO, TINO IANNUZZI, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, PISICCHIO, PIZZOLANTE

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali

Presentata il 14 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli alimenti a fini medici speciali sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sugli alimenti per gruppi specifici di popolazione e dal regolamento delegato (UE) n. 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, e sono conformi alle Linee guida sugli alimenti a fini medici speciali. In Italia gli alimenti a fini medici speciali

sono inoltre valutati dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione (CUDN) e sono soggetti alla procedura di notifica al Ministero della salute e all'inserimento in un Registro apposito consultabile nel sito *internet* del Ministero.

La definizione normativa degli alimenti a fini medici speciali è articolata in tre principi fondamentali: sono prodotti dietetici specialmente processati o formulati che

richiedono di essere utilizzati « sotto controllo medico »; sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti con una limitata, diminuita o disturbata capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolizzazione o escrezione degli alimenti di uso corrente o di alcuni nutrienti o metaboliti in essi contenuti, ovvero con altre richieste clinicamente determinate di nutrienti; sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti il cui trattamento dietetico, inteso come *dietary management*, non può essere realizzato né con una modifica della normale dieta, né impiegando altri prodotti dietetici, né combinando alimenti di uso corrente con altri prodotti dietetici.

In altri termini, gli alimenti a fini medici speciali sono concepiti per trattamenti dietetici che non possono essere realizzati attraverso l'uso opportunamente combinato degli alimenti già disponibili, integratori alimentari inclusi. Per essere proposto e inquadrato come alimento a fini medici speciali un prodotto deve rispondere ai tre citati principi della definizione.

Il requisito distintivo di un alimento a fini medici speciali, rispetto agli altri alimenti, consiste nella capacità di sopperire in tutto o in parte alle particolari esigenze nutrizionali imposte da una malattia, un disturbo o uno stato patologico nonché dalla conseguente malnutrizione, o comunque di facilitarne il trattamento dietetico, come ad esempio le formulazioni nutrizionali destinate ai soggetti in chemio-radio terapia e i prodotti « addensanti » destinati a facilitare l'alimentazione di soggetti affetti da disfagia.

La formulazione degli alimenti a fini medici speciali varia considerevolmente in funzione della condizione patologica dei destinatari, della loro età e del luogo in cui viene prestata assistenza sanitaria. Infatti, l'uso degli alimenti a fini medici speciali è subordinato alla valutazione e al controllo da parte del medico.

Si aggiunga che tale uso, quando il prodotto non rappresenta l'unica fonte di nutrizione, deve necessariamente essere inserito all'interno di una razione alimentare complessivamente adattata alla specifica

malattia e alle specifiche esigenze individuali per un trattamento dietetico adeguato. Un prodotto può trovare spazio come alimento a fini medici speciali solo se gli alimenti già disponibili non bastano ad assicurare un trattamento dietetico completo ed efficace di un determinato disturbo o malattia.

In Italia, diversamente da quanto accade nei principali Paesi europei, gli alimenti a fini medici speciali non rientrano fra i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale cioè il loro impiego non è compreso nei livelli essenziali di assistenza. Essi sono unicamente dispensati all'interno delle strutture ospedaliere mentre il costo per il loro acquisto, al di fuori dalle strutture ospedaliere, ricade interamente sui pazienti.

Il regime di detraibilità delle spese mediche, stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabilisce che il 19 per cento delle spese sostenute per cure mediche e per l'assistenza sanitaria possa essere detratto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, in base alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15, sono detraibili i farmaci e i dispositivi medici, mentre non sono detraibili in alcun modo le spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, e colliri, a meno che (come ha affermato l'Agenzia delle entrate) non si tratti di medicinali approvati dall'Agenzia italiana del farmaco e certificati come tali.

Gli alimenti a fini medici speciali non rientrano nella categoria dei prodotti detraibili, sebbene siano somministrati su raccomandazione e sotto supervisione medica e costituiscano un insostituibile presidio terapeutico per determinate condizioni patologiche. In Italia, quella degli alimenti a fini medici speciali rappresenta certamente un'anomalia riconducibile, in parte, alla « novità » di un settore che si è affermato soprattutto negli ultimi anni e che, quindi, risulta ancora poco conosciuto dal legislatore.

Attualmente esistono molte persone che soffrono di una patologia o che si trovano

in una situazione particolare a causa della quale devono alimentarsi in modo diverso dagli individui sani e, quindi, necessitano di alimenti particolari quali gli alimenti a fini medici speciali, specificamente formulati per corrispondere a tali esigenze cliniche.

L'estensione dell'istituto della detraibilità agli alimenti a fini medici speciali si rende dunque tanto più necessaria se si guarda, da un lato, alla crescente de-ospe-

dalizzazione per numerose categorie di pazienti e, dall'altro, all'ingente peso che l'acquisto di tali alimenti ha sulle famiglie. Esse, infatti, oltre a dover sopportare il peso sociale derivante dalle condizioni di malattia che implicano l'assunzione degli alimenti a fini medici speciali, devono sostenere interamente il costo relativo al loro acquisto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2,25 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

